PROVINCIA DI BIELLA

Area Tutela e Valorizzazione Ambientale - DT C.U. IPA

Proposta n. DT - 1331 - 2018 Impegno n.

Dirigente / Resp. P.O.: CARENZO ROBERTO

Responsabile del Servizio-P.O. STEVANIN GRAZIANO

Estensore: FODDANU GIOVANNI MARIA

DETERMINAZIONE N. **1244** IN DATA **14-11-2018**

Oggetto: Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs.

152/06, per lo stabilimento di trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici di proprietà della Chiorino Technology

S.p.A. sita nel Comune di Biella, in via Padre Greggio n. 12.

Impresa:	Chiorino Technology s.p.a						
Sede Legale:	via Fratelli Gabba n.1/A		Comune	Milano		Cap:	20121
Sede Operativa:	via Padre Greggio 12		Comune	Biella		Cap:	13900
C.f. e P. IVA 02	181730025	Tel.	01584804	.11	Fax 01	584800	0035
E-mail: pec@pe	ec.chiorinotechnology.com				Codice	SIRA:	17507

La Società "Chiorino Technology" S.p.A. per lo stabilimento sito in via Padre Greggio 12 nel comune di Biella è attualmente in possesso dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Biella con Determinazione Dirigenziale n. 1141 del 26/10/2017 confluita nel Provvedimento Conclusivo n. 267 del 30/11/2017 del SUAP del Comune di Biella. Tale Atto autorizzativo in base a quanto stabilito dal comma 11 dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/06 verrà sostituito con il presente provvedimento.

In data 28/02/2018, con nota ns. prot. n. 5423 del 01/03/2018, il SUAP del Comune di Biella ha provveduto a trasmettere a questa Amministrazione la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale presentata, ai sensi dell'art. 29-ter del D.Lgs. n. 152, dalla "Chiorino Technology" S.p.A., con sede legale in Milano, via Roncaglia n. 14, per incrementare la produzione del proprio stabilimento ubicato in via Padre Greggio, 12 nel comune di Biella, oltre le soglie previste per l'attività n. 6.7 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/06: "Trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solventi organici superiore a 150 Kg all'ora o 200 Mg all'anno".

Con nota prot. n. 6032 del 08/03/2018, questa Amministrazione, dopo aver esaminato la domanda e la documentazione ad essa allegata, ha comunicato al competente SUAP la completezza della documentazione al fine dell'avvio del procedimento.

Con nota prot. n. 14966 del 09/03/2018 il SUAP del Comune di Biella (prot. di ricez. n. 6162 del 09/03/2018) ha comunicato l'avvio del procedimento.

Dal giorno 13/03/2018, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 29 – quater comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, è stata pubblicata sul sito web di questa Amministrazione la documentazione presentata con l'istanza e l'avviso contenente l'indicazione della localizzazione dell'installazione, del nominativo del gestore e degli uffici individuati ove era possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni.

Il progetto è rimasto a disposizione del pubblico, per l'eventuale presentazione di osservazioni, per trenta giorni dalla data di pubblicazione presso l'Ufficio di Deposito Progetti della Provincia di Biella, via Quintino Sella 12 Biella in orari di ufficio. Il progetto è stato altresì pubblicato sul sito internet www.provincia.biella.it nella sezione "Tutela Ambientale"- "Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)".

Il termine 30 giorni per la presentazione di osservazioni da parte del pubblico stabilito dall'art. 29 – quater comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. è scaduto il 12/04/2018. In tale lasso di tempo non sono pervenute all'Ufficio scrivente osservazioni sul progetto presentato.

Questa Amministrazione, con nota prot. n. 8353 del 05/04/2018, ha indetto la Conferenza dei Servizi decisoria, in modalità sincrona, per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/06, stabilendo la data del 03/05/2018 per la prima seduta della Conferenza dei Servizi. Tuttavia, dopo lo svolgimento della prima seduta del Comitato Tecnico Provinciale per i Problemi Ambientali, avvenuta il giorno 20/04/2018, è stata riscontrata l'esigenza, di acquisire ulteriori elementi conoscitivi circa l'installazione della Società Chiorino Technology S.p.A. con effettuazione di sopralluogo presso lo stabilimento. La prima seduta della Conferenza è stata quindi rinviata al 10/05/2018 con nota prot. n. 9623 del 23/04/2018. Il sopralluogo è avvenuto in data 08/05/2018, con successiva riunione del Comitato Tecnico.

A seguito delle risultanze della prima seduta della Conferenza dei Servizi, svoltasi il 10 maggio 2018, questa Amministrazione, con nota Ns. prot. n. 11509 del 11/05/2018, ha provveduto a formalizzare al proponente una richiesta di chiarimenti.

In data 20/06/2018, con nota ns. prot. n. 14982, il proponente ha provveduto a far pervenire a questa Amministrazione e a tutti gli altri soggetti interessati dall'istruttoria la documentazione integrativa richiesta, pertanto questa Amministrazione ha convocato per il 19/07/2018 una seduta del Comitato Tecnico per i Problemi Ambientali della Provincia di Biella al fine di esaminare la documentazione integrativa presentata. Nell'ambito di tale riunione tuttavia è emerso che le integrazioni presentate risultavano incomplete, in qunato prive del progetto delle opere di risanamento acustico dello stabilimento. Poichè tale scelta non era stata palesata dal proponente nella lettera di trasmissione dei chiarimenti, questa Amministrazione è stata indotta in errore ritenendo quanto presentato sufficiente per poter dare prosieguo e conclusione al procedimento istruttorio; occorrenza che di fatto si è concretizzata con la convoca da parte di questo Servizio, con nota. ns. protocollo n. 16224 del 05/07/2018, della seconda seduta della Conferenza dei Servizi per il giorno 31/07/2018. Tuttavia per le motivazioni in precedenza espresse si è poi reso necessario annullare, con nota. ns. protocollo n. 17736 del 23/07/2018, tale seduta della Conferenza dei Servizi.

La Società Chiorino Technology con la citata nota del 20/06/2018 ha provveduto inoltre a comunicare la variazione di sede legale dell'impresa, ora sita in Milano, Via Fratelli Gabba n.1/A, l'acquisizione della stessa da parte di ARCADIA SGR S.p.A. e la nomina del Dr. Marco Toscano quale legale rappresentante dell'impresa.

La Società Chiorino Technology, in data 20/07/2018, con nota ns. prot. n. 17654 del 23/07/2018 e in data 24/07/2018 con nota ns. prot. n. 17885 del 25/07/2018, ha provveduto ad inviare la documentazione che risultava ancora mancante rispetto a quella già depositate in data 20/06/2018.

Questa Amministrazione, con nota prot. n. 18263 del 27/07/2018, ha provveduto a riconvocare la seconda seduta della Conferenza dei Servizi per il giorno 10/08/2018.

Le integrazioni fornite dal proponente sono state valutate nell'ambito del Comitato Tecnico Provinciale per i Problemi Ambientali, composto dalla Provincia di Biella, dal Dipartimento di Prevenzione della ASL e dal Dipartimento ARPA di Biella, che si è riunito il 19/07/2018 ed il 06/08/2018.

Nel corso della seconda seduta della Conferenza dei Servizi, svoltasi il 10 agosto 2018, è emerso che il proponente non aveva allegato all'istanza la documentazione necessaria per conseguire le autorizzazioni edilizie e paesaggistiche necessarie per poter realizzare i manufatti previsti per il risanamento acustico dello stabilimento; alla luce di tali lacune la Società Chiorino Technology ha richiesto la sospensione dei termini istruttori al fine di poter presentare la documentazione necessaria per:

- l'approvazione dal punto di vista urbanistico dei manufatti introdotti per l'abbattimento delle emissioni acustiche, in esito alle simulazioni condotte all'interno della relazione Previsionale di Impatto Acustico;
- l'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica delle nuove opere in progetto ubicate in area vincolata considerata l'interferenza dei medesimi con il Rio Bolume.

La Conferenza dei Servizi durante la seduta del 10/08/2018 ha accettato all'unanimità dei presenti la richiesta di sospensione fatta dal Proponente per fornire la documentazione indispensabile alla positiva conclusione del procedimento.

La Società Chiorino Technology S.p.A., in data 19/09/2018, con nota ns. prot. n. 22026, ha provveduto ad inviare la documentazione integrativa.

Questa Amministrazione con nota ns. prot. n. 22335 del 21/09/2018 ha provveduto ad inviare a tutti i soggetti interessati copia della documentazione integrativa fatta pervenire dal Proponente, provvedendo a coinvolgere nell'istruttoria in oggetto anche la Direzione Ambiente Governo e Tutela del Territorio Settore Gestione Territorio e Paesaggio Regione Piemonte e la Soprintendenza Archeologica Belle Arti Paesaggio in quanto soggetti interessati alle opere in progetto.

Le ulteriori integrazioni fornite dal proponente sono state valutate anche nell'ambito del Comitato Tecnico Provinciale per i Problemi Ambientali, composto dalla Provincia di Biella, dal Dipartimento di Prevenzione della ASL e dal Dipartimento ARPA di Biella, che si è riunito il 12/10/2018.

Questa Amministrazione, con nota prot. n. 24011 del 08/10/2018, ha convocato la terza seduta della Conferenza dei Servizi per il giorno 30/10/2018; tuttavia a seguito di esigenze organizzative venutesi a creare in seguito si è reso necessario anticipare, con nota. ns. protocollo n. 24228 del 10/10/2018, la seduta al giorno 29/10/2018.

La seduta della Conferenza dei Servizi del 29/10/2018 ha permesso di concludere il procedimento istruttorio per il rilascio di autorizzazione integrata ambientale in oggetto attraverso la collazione dei pareri dei soggetti intervenuti e di quelli che hanno trasmesso il loro parere per iscritto, senza partecipare alla seduta. Le risultanze dell'istruttoria sono documentate nel verbale della seduta medesima. In esito alla seduta stessa i soggetti istituzionali che vi hanno preso parte hanno espresso le seguenti posizioni conclusive:

Soggetti Istituzionali CONVOCATI	Presente/ Assente	Tenore parere circa il rilascio dell'AIA
Provincia di Biella	Presente	Parere favorevole con le prescrizioni emerse durante l'istruttoria.
A.R.P.A. Dip.to Piemonte Nord-Est	Presente	Ai sensi del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., non esprime formalmente parere ma fornisce alla Provincia il

sede di Biella		proprio contributo tecnico. Il contributo tecnico del Dipartimento è confluito nel parere del Comitato Tecnico per i Problemi dell'Ambiente della Provincia di Biella (dei quali il Dipartimento A.R.P.A. Piemonte Sede di Biella è componente permanente) contenuto nei Verbali delle riunioni del 20/04/2018, del 19/07/2018, del 06/08/2018 e del 12/10/2018.
A.S.L. BI Dip.to Prev.ne S.I.S.P. Biella	Presente	L'A.S.L. BI – componente del Comitato Tecnico per i Problemi dell'Ambiente della Provincia di Biella – ha concorso alla formulazione del parere del Comitato Tecnico contenuto nei Verbali delle riunioni del 20/04/2018, del 19/07/2018, del 06/08/2018 e del 12/10/2018, espresso il parere favorevole con le prescrizioni emerse durante l'istruttoria nella seduta della Conferenza dei Servizi del 29/10/2018.
Comune di Biella	Assente	Parere favorevole con prescrizioni espresso con nota prot. n. 61583 del 19/10/2018 (prot. di ricez. Provinciale n. 25131 del 19/10/2018).
CORDAR s.p.a. Biella Servizi	Assente	Parere favorevole con prescrizioni espresso con le note prot. n. 4637 del 24/10/2018 (prot. di ricez. n. 25856 del 25/10/2018); nota prot. n. 4656 del 26/10/2018 (prot. di ricez. n. 26142 del 29/10/2018).
Soprintendenza Archeologica Belle Arti Paesaggio per le Province di BI,NO,VCO, VC Torino	Assente	Non ha trasmesso parere scritto. Parere favorevole acquisito ai sensi art. 14-ter comma 7 L. 241/90 e ss.mm.ii.
Regione Piemonte Direzione Ambiente – Governo e Tutela del Territorio – Settore Territorio e Paesaggio	Assente	Ha fatto pervenire la nota prot. n. 26553 del 15/10/2018 (prot. di ricez. n. 24667 del 15/10/2018) con la quale ha precisato di non essere competente ad esprimersi circa l'istanza di autorizzazione paesaggistica richiesta dall'Azienda.

CONSEGUENTEMENTE

Alla luce delle risultanze della Conferenza dei Servizi nella seduta conclusiva del 29/10/2018 (così come si evince dal Verbale relativo), contenute nella tabella di sintesi qui sopra riportata, si procede ad operare – in osservanza al dettato dell'art. 14-ter L. 241/90 e ss.mm.ii. citata - la valutazione delle specifiche risultanze della Conferenza, tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse nel corso della seduta medesima. Come segue:

- Provincia di Biella: Parere favorevole con prescrizioni;
- A.S.L. Bl Dip.to Prev.ne S.I.S.P. Biella: Parere favorevole con prescrizioni.
- Comune di Biella: Parere <u>favorevole con prescrizioni;</u>
- CORDAR s.p.a. Biella Servizi: Parere favorevole con prescrizioni;
- Soprintendenza Archeologica Belle Arti Paesaggio per le Province di BI,NO,VCO, VC Torino: Parere <u>favorevole</u>.

Poichè l'istanza in oggetto risulta approvata all'unanimità della Conferenza dei Servizi, la presente determinazione è da ritenersi immediatamente efficace secondo quanto disposto dall'art. 14-quater comma 3 della L. 241/90.

Preso atto dei verbali:

- della Conferenza dei Servizi Istruttoria Provinciale, riunitasi nei giorni 10/05/2018, 10/08/2018 e 29/10/2018, contenenti le valutazioni e le proposte di prescrizioni tecniche in ordine al progetto.
- delle sedute del Comitato Tecnico per i Problemi Ambientali riunitosi nei giorni 20/04/2018, 19/07/2018, 06/08/2018 e 12/10/2018.

Le autorizzazioni che verranno ricomprese nel presente Atto sono le seguenti:

- Autorizzazione Integrata Ambientale per attività IPPC Codice 6.7, comprendente:
 - I. Autorizzazione emissioni in atmosfera ex Art. 269 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
 - II. Autorizzazione allo scarico in acque superficiali ex Art. 124 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
 - III. Autorizzazione allo scarico di reflui assimilati ai domestici in pubblica fognatura, gestita da CORDAR s.p.a. Biella Servizi.
- Approvazione del Piano di Gestione delle Acque Meteoriche di cui al D.P.G.R. 1/R/2006 e ss. mm.ii., di competenza del gestore del servizio idrico integrato nel quale confluiscono le acque di prima pioggia: CORDAR s.p.a. Biella Servizi.
- Permesso di costruire per le opere realizzate nel Comune di Biella.
- Svincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004.
- Nulla osta di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

In riferimento a quanto indicato nei verbale del Comitato Tecnico per i Problemi Ambientali della sedute del 12/10/2018 si riportano le seguenti raccomandazioni in favore del Gestore che non hanno rilevanza prescrittiva:

- l'Azienda dovrà adottare un atteggiamento proattivo nei confronti dei fornitori delle Schede dei Dati di Sicurezza al fine di acquisire gli aggiornamenti e segnalare le numerose carenze. Schede di Dati di Sicurezza carenti o obsolete non permettono un uso sicuro delle sostanze chimiche; la mancanza di indicazioni relative alle condizioni operative e alle misure di gestione del rischio previste dal registrante, così come la mancanza dei valori di DNEL (Derived No Effect Level) per la salute umana e di PNEC (Predicted No Effect Concentration) per le diverse matrici ambientali non permette di verificare l'adeguatezza delle condizioni di utilizzo di sostanze ad elevata criticità quali alcune di quelle presenti nel ciclo di lavorazione.
- Poiché la Dimetilformammide è una sostanza in "candidate list" per la quale vige l'obbligo di comunicazione a valle ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento REACH il proponente deve attestare la verifica della concentrazione peso/peso sull'articolo in uscita ed eventualmente procedere alle comunicazioni previste dalla norma ("Obbligo di comunicare informazioni sulle sostanze presenti negli articoli 1. Il fornitore di un articolo contenente una sostanza che risponde ai criteri di cui all'articolo 57 ed è stata identificata a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso/peso fornisce al destinatario dell'articolo informazioni, in possesso del fornitore, sufficienti a consentire la sicurezza d'uso dell'articolo e comprendenti, quanto meno, il nome della sostanza").

La seduta della Conferenza dei Servizi del 29/10/2018, conclusiva del procedimento istruttorio ha visto l'approvazione unanime del progetto presentato, sebbene condizionata al rispetto, da parte del richiedente, delle prescrizioni tecniche di seguito riportate suddivise in relazione all'autorità proponente:

<u>Prescrizione assegnate dal Comitato Tecnico Provinciale, di cui fanno parte rappresentanti della Provincia di Biella, del Dipartimento di Biella dell'ARPA e dell'ASL BI:</u>

Prescrizioni di ordine generale:

1. La Società "Chiorino Technology" dovrà intraprendere azioni tali da ricondurre l'esposizione dei lavoratori a valori inferiori al valore tossicologico derivato di dose-risposta; in primis la comunicazione a monte della catena dell'approvvigionamento al fine di verificare le condizioni operative e le misure di gestione del rischio attuate, a confronto con le condizioni operative e le misure di gestione del rischio previste dal registrante per gli usi della Dimetilformammide, realizzati all'interno del processo produttivo Chiorino Technology. Al fine di verificare l'efficacia delle azioni intraprese, dopo la messa in esercizio e la messa a regime della seconda linea

produttiva, l'azienda dovrà programmare la valutazione dell'esposizione personale dei lavoratori addetti alle linee di spalmatura e alla produzione mescole alla Dimetilformammide attraverso il monitoraggio sia ambientale che biologico, nel corso di lavorazioni che utilizzino mescole a base di Dimetilformammide e presentare entro 120 dalla messa a regime degli impianti, al Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica (PEC: suap@cert.aslbi.piemonte.it) la relazione di tale indagine, descrivendo la tipologia di produzione oggetto di campionamento.

- 2. L'Azienda dovrà trasmettere, entro 120 giorni dal rilascio dell'AlA idoneo documento contenente il programma di controllo e manutenzione di cui al punto 3 lett. a) dell'allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 12-6441 del 2 febbraio 2018 (Aree di ricarica degli acquiferi profondi Disciplina regionale ai sensi dell'articolo 24, comma 6 delle Norme di piano del Piano di Tutela delle Acque approvato con D.C.R. n. 117-10731 del 13 marzo 2017), ricomprendente aree di stoccaggio, serbatoi, vasche, tubazioni, organi di tenuta e sistemi di intercettazione. L'elaborato dovrà descrivere le modalità con cui andranno svolti i controlli e dovrà prevedere a carico dei serbatoi interrati periodiche prove di tenuta, con cadenza almeno annuale.
- 3. L'utilizzo dei serbatoi interrati è vincolato alla loro perfetta tenuta ed integrità, nell'ipotesi in cui intervengano evidenti segni di obsolescenza o vengano evidenziati problemi di tenuta, gli stessi dovranno essere posti fuori servizio operando tempestivamente il loro svuotamento, la bonifica e messa in sicurezza.
- 4. L'Azienda dovrà trasmettere, entro 120 giorni dal rilascio dell'AIA idoneo documento contenente valutazioni ed interventi proposti per ridurre il rischio di veicolazione di potenziali inquinanti verso i corpi idrici sotterranei. Eventuali percorsi preferenziali dovranno essere eliminati realizzando barriere meccaniche atte ad impedire il contatto tra agenti inquinanti e pozzi ed effettuando la cementazione e/o le impermeabilizzazioni necessarie qualora non siano state realizzate durante la fase costruttiva dei pozzi stessi. Il Richiedente potrà fare riferimento alle Linee Guida sulla chiusura ed il ricondizionamento dei pozzi, approvate con Determinazione Dirigenziale regionale del settore A1604A n. 539 del 03/12/2015, ai fini della realizzazione di uno zoccolo in calcestruzzo, omettendo il taglio della tubazione (cfr. metodologie tipo A, B e C per la chiusura dei pozzi) o definire adeguate e diverse modalità di intervento a tutela degli acquiferi. Il documento dovrà contenere accurate valutazioni sui pozzi presenti nello stabilimento, affrontare prioritariamente le problematiche legate alla messa in sicurezza del pozzo n. 4, posto nelle immediate vicinanze di stoccaggi di rifiuti liquidi.
- 5. L'Azienda dovrà trasmettere, entro 120 giorni dal rilascio dell'AIA, le procedure e le misure di emergenza previste in caso di evento accidentale che possa determinare anomala esposizione umana o ambientale.

D.3 - Fattori ambientali delle fasi significative

- 6. L'Azienda entro il mese di maggio di ogni anno dovrà inviare alla Provincia ed al Dipartimento dell'ARPA territorialmente competenti una relazione riportante i dati di tutti i controlli svolti (report ambientale) in ottemperanza al piano di monitoraggio, relativi all'anno precedente.
- 7. Il Gestore dovrà, in applicazione di quanto indicato dalla BAT 36, redigere uno studio che fornisca delle indicazioni sulla potenziale produzione di ozono troposferico (OFP) derivante dalle sostanze attualmente utilizzate nello stabilimento valutando delle azioni di riduzione di tale impatto. I risultati di tale approfondimento dovranno essere presentati con il primo report ambientale, successivamente il Gestore dovrà presentarne un aggiornamento annuale.
- 8. Il Gestore dovrà presentare una relazione annuale che indichi la progressiva riduzione dei consumi di prodotti contenenti DMF e altre eventuali sostanze caratterizzate da indicazioni di pericolo: H340, H350, H350i, H360D, H360F. Tale riscontro dovrà avvenire nell'ambito della presentazione del report ambientale.

Scheda F: SOSTANZE/PREPARATI E MATERIE PRIME UTILIZZATI

9. Nel serbatoio interrato contenente DMF dovranno essere installati e mantenuti in costante efficienza il segnalatore di allarme di livello, custodito in posto presidiato, e la centralina per il monitoraggio dell'intercapedine per la segnalazione di eventuali perdite. Entro 1 anno dal rilascio dell'autorizzazione dovrà essere inviata al Dipartimento ARPA competente una

- relazione riportante le caratteristiche della centralina per il controllo dell'intercapedine del serbatoio.
- 10. L'Azienda dovrà verificare annualmente la funzionalità dei sistemi di sicurezza (quali valvole, segnalatori di livello o di allarme, misuratori ecc ...). Le verifiche eseguite dovranno essere annotate su un registro riportante le date di effettuazione delle prove, le eventuali anomalie riscontrate e gli interventi di manutenzione.
- 11. Vista la vicinanza tra i serbatoi e i pozzi, il Gestore dovrà svolgere, entro 120 giorni dal rilascio dell'AIA e successivamente con cadenza annuale, un monitoraggio dai pozzi presenti nello stabilimento che contempli almeno i seguenti parametri: DMF, toluene, idrocarburi e metiletilchetone.
- 12. La Società Chiorino Thecnology dovrà cessare immediatamente l'uso di prodotti corredati di S.D.S. antecedenti l'entrata in vigore dei regolamenti REACH e CLP.
- 13. Entro 120 giorni dal rilascio dell'AIA, devono essere svolte prove di tenuta del serbatoio eluati e della vasca interrata presente nella cucina colori.
- 14. Il Gestore dovrà inviare nel termine di 120 giorni dal rilascio dell'A.I.A. al Comune di Biella, alla Provincia di Biella, all'ARPA ed all'ASL BI:
 - un elaborato grafico dedicato esclusivamente alla gestione della DMF che indichi nel dettaglio gli stoccaggi della materia prime e dei rifiuti, le condotte di trasporto della materia prima e degli eluati con indicazione della direzione dei flussi; utilizzando colori che agevolino la leggibilità della planimetria (es tratto nero per le strutture, rosso per la DMF).
 - una versione aggiornata della tavola Y20 che contempli tutti i serbatoi, gli stoccaggi e le tubazioni, con indicazione della direzione dei flussi.

Scheda G: APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

- 15. L'Azienda dovrà presentare, entro 120 giorni dal rilascio dell'AIA, idonea ed esaustiva documentazione allegata all'istanza di variazione della concessione di derivazione attualmente rilasciata, finalizzata all'assenso dell'utilizzo produttivo della risorsa, facendo in proposito riferimento alle indicazioni contenute nella pagina web dedicata della provincia di Biella: (http://www.provincia.biella.it/on-line/Home/Sezioni/Ambiente/GestioneAcque/Concessionidusodacqua/docCatModulistica.535.1.25.5.all.html).
- 16. Nel termine di 1 anno dal rilascio del provvedimento che autorizza la variante richiamata al punto precedente l'azienda dovrà conseguire ogni altro atto di assenso necessario ed eseguire gli interventi tecnici funzionali a consentire l'approvvigionamento idrico con la nuova configurazione approvata.

Scheda H: SCARICHI IDRICI

Prescrizioni riferite allo scarico di acque assimilate alle domestiche in acque superficiali:

- 17. Lo scarico in acque superficiali può avvenire solo in presenza di acque perenni o di acqua corrente per almeno 240 giorni/anno ed il corpo recettore deve essere di portata tale che l'immissione dei reflui non rechi peggioramento della sua qualità.
- 18. Non devono essere immesse nelle condotte di raccolta acque reflue diverse da quelle assimilate alle domestiche.
- 19. Deve essere predisposto e mantenuto sempre agibile, un pozzetto di ispezione e campionamento a monte dell'immissione nel corpo idrico recettore. Stante il convogliamento dei reflui chiarificati a valle della fossa, nella rete di raccolta delle acque meteoriche, deve essere previsto anche un pozzetto di controllo immediatamente a valle della fossa.
- 20. In attesa che la Regione, ai sensi dell'Art. 101 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii., stabilisca i valori limite ai quali gli scarichi dovranno adeguarsi, gli stessi devono rispettare i limiti indicati dall'allegato 2 tabella 2-IV della L.R. 13/90, successivamente dovrà adeguarsi ai nuovi limiti.
- 21. Deve essere garantita la corretta gestione e manutenzione dell'impianto di trattamento anche a mezzo di periodico allontanamento e smaltimento dei fanghi ad opera di ditte specializzate e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.
- 22. Il Gestore dovrà completare gli interventi di adeguamento della rete di scarico entro 1 anno dal conseguimento del provvedimento di assenso che autorizza la variante della concessione di derivazione attualmente rilasciata.
- 23. Il Gestore, entro 120 giorni dal rilascio dell'AIA, dovrà produrre una tavola con la rappresentazione delle reti di scarico evidenziando in colore rosso le modifiche da apportare

(inclusa la modifica del punto di scarico 1 che deve essere indicato anche come recapito dei reflui assimilati ai domestici provenienti dal reparto "finizione").

SCHEDA I: STOCCAGGIO RIFIUTI CONTO PROPRIO

- 24. Il deposito di tutti i rifiuti liquidi dovrà avvenire in cisterne collocate all'interno di adeguati bacini di contenimento e dovrà essere protetto dagli agenti atmosferici.
- 25. Il Gestore dovrà installare, entro 120 giorni dal rilascio dell'AIA, sul serbatoio esterno della soluzione acqua+DMF (CER 070204*) un allarme di livello in posto presidiato.

SCHEDA L: EMISSIONI IN ATMOSFERA

- 26. Tutti i contenitori dovranno essere mantenuti chiusi, ad eccezione del tempo strettamente necessario per il loro utilizzo, con adeguati coperchi a tenuta, eventualmente dotati di chiusura a cravatta, in modo da precludere la possibilità di diffusione di solventi all'interno degli ambienti lavorativi oltre che a ridurre il rischio di sversamenti accidentali.
- 27. L'Azienda dovrà garantire nell'esercizio dell'impianto di postcombustione (RTO) i seguenti parametri:
 - Temperatura esercizio: 800°C
 - Ossigeno: > 6%v/v
 - Minimo tecnico: 800°C, funzionamento degli impianti produttivi e depurativi:ON, by-pass chiuso
 - La temperatura nella camera di combustione dell'RTO deve rispettare il valore minimo di 800°C, raggiunto eventualmente con un bruciatore ausiliario alimentato a metano.
 - Entro 120 giorni dal rilascio dell'A.I.A. l'Azienda dovrà predisporre un sistema di monitoraggio dello stato di apertura/chiusura della valvola V100; per ragioni di sicurezza sarà consentita l'apertura al superamento della temperatura di 900°C misurata in camera di combustione. L'attivazione in stato aperto della valvola dovrà determinare la generazione di un segnale acustico-visivo.
- 28. L'Azienda dovrà garantire nell'esercizio dell'impianto di abbattimento ad umido (Scrubber) che:
 - La concentrazione massima di DMF nel serbatoio di raccolta dello scrubber sia misurata in continuo e i risultati di tale monitoraggio siano resi opportunamente visibili alle Autorità di Controllo:
 - la concentrazione massima ammissibile di DMF non sia superiore al 35%;
 - sia installato un segnalatore acustico-visivo che indichi anomalie di livello e di concentrazione;
 - sia monitorato lo stato dell'apertura della valvola manuale di by-pass (by-pass manutenzione) collocata sulla linea di adduzione dei forni di spalmatura;
 - sia garantita una pulizia settimanale della lente del rifrattometro.
- 29. Il Gestore dovrà dotare gli sfiati n. 16 e 19 di guardia idraulica opportunamente dimensionata entro 120 giorni dal rilascio dell'AIA. Le specifiche progettuali di tali dispositivi dovranno essere trasmesse al Dipartimento di Biella dell'ARPA.
- 30. Il camino 1 sia dotato, entro sei mesi dal rilascio dell'AlA, di un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni (SMCE) conforme alle disposizioni dell'Allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii., che dovrà rilevare la concentrazione di COV (espressa come mgC/Nm3), la portata volumica dei fumi e la temperatura, al fine di controllare l'efficienza di adsorbimento del rotoconcentratore (rif. pag. 531 del Reference Document on Best Available Techniques on Surface Treatment using Organic Solvents August 2007), nonché i valori delle grandezze più significative dell'impianto utili a caratterizzarne il funzionamento.
- 31. Il Manuale di gestione del sistema di monitoraggio in continuo (SMCE) che verrà installato sul camino 1, dovrà essere predisposto entro 90 giorni dal rilascio dell'AIA e trasmesso agli Enti per consentirne l'approvazione. Nel Manuale dovranno essere:
 - Definiti i valori di temperatura, raggiunti i quali, viene imposto il fermo impianto (trasmettitore TE/TT 501, TAHH-600, TAHH-602, HE-601). Si rammenta la necessità (anche espressa nei documenti di settore) di trattare emissioni gassose con temperatura in ingresso all'unità impiantistica non superiori a 38°C (rif. pag. 512 del Reference Document on Best Available Techniques on Surface Treatment using Organic Solvents August 2007). Di tale aspetto occorrerà fornire riscontro con opportuna misura.

- Definito il valore di pressione differenziale misurata dal PDT-502, PDT-504 e PDT-505.
- 32. Il minimo tecnico dell'impianto di spalmatura è raggiunto all'atto dell'attivazione, in marcia in condizioni produttive, di almeno una linea e coi presidi depurativi funzionanti alle specifiche condizioni di esercizio come sopra dettagliate.
- 33. Qualunque modifica o aggiornamento del Manuale, dovrà essere preventivamente comunicata all'A.R.P.A. Dipartimento Piemonte Nord Est Servizio Territoriale di Biella ed alla Provincia di Biella per essere approvata.
- 34. Lo SMCE sia sottoposto con regolarità a manutenzione, verifiche, test di funzionalità, calibrazione e taratura secondo quanto indicato nel D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii. Allegato VI. Le procedure seguite dall'Azienda e richiamate nel Manuale di Gestione dello SMCE approvato devono essere tenute a disposizione delle Autorità Competenti e devono comprendere almeno:
 - o verifiche periodiche ed automatiche di autodiagnosi del sistema;
 - o verifiche periodiche di calibrazione (zero e span con gas certificati) degli analizzatori;
 - o calcolo annuale dell'Indice di Accuratezza Relativo (IAR) previsto dal D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii..
- 35. La data in cui verranno eseguite le misure strumentali, dovrà essere comunicata agli Enti con 15 giorni di anticipo e gli esiti, trasmessi entro 60 giorni dalle verifiche condotte.
- 36. Il Sistema di misura in continuo di ciascun inquinante deve assicurare un indice di disponibilità mensile delle medie orarie, come definito al punto 5.5 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., non inferiore all'80% e nel caso in cui tale valore non sia raggiunto, il gestore è tenuto a predisporre azioni correttive per migliorare il funzionamento del sistema di misura, dandone comunicazione alle Autorità Competenti.
- 37. Le misure analitiche e di processo monitorate in continuo e opportunamente validate secondo i criteri stabiliti nel Manuale di Gestione dello SMCE approvato, dovranno essere aggiornate in tempo reale ed accessibili da remoto da ARPA Dipartimento Piemonte Nord Est Servizio di Tutela di Biella, con modalità definite dal Manuale di gestione dello SMCE.
- 38. Per quanto attiene le misure dei COV condotte con il sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni installato sul camino 1, le stesse si considerano rispettose del limite vigente se nessuna delle medie orarie supera i valori limite di emissione di un fattore superiore a 1,25. Qualunque superamento dei limite di COV riscontrato dallo SME, dovrà essere comunicato e debitamente argomentato agli Enti entro le 24 ore successive all'evento secondo quanto indicato nel D.Lqs. 152/06 ss.mm.ii. Allegato VI.
- 39. Al camino 1 si assegnano i seguenti limiti emissivi espressi come medie su base oraria: COV: 20 mg/Nm³ di cui 2 mg/Nm³ DMF, isocianati 0,1 mg/Nm³.
- 40. Dalla messa in esercizio del rotoconcentratore fino all'installazione dello SMCE, il gestore dovrà condurre indagini analitiche mensili al camino 1 al fine di determinare la concentrazione dei seguenti inquinanti: COV (UNI EN 12619), DMF (campionamento con gorgogliato in acqua e determinazione gascromatografica come stabilito per campionamenti attuali), isocianati (OSHA 42/1989, OSHA 47/1989), toluene, benzene, acetato di etile, trietilammina (UNI EN 13649/2015), nonché determinare la resa di depurazione del rotoconcentratore, rispetto agli inquinanti: COV, Toluene e Benzene, attraverso misure contestuali effettuate a monte e a valle dell'unità depurativa (In questo contesto, il gestore dovrà dare indicazioni circa l'eventuale grado di diluizione ottenuto dall'utilizzo della valvola V100).
- 41. Il gestore entro 15 giorni dal rilascio dell'AIA dovrà comunicare un cronoprogramma dei campionamenti da condurre al camino 1 durante la fase di esercizio in assenza del sistema di monitoraggio in continuo.
- 42. Il gestore dovrà presentare gli esiti analitici, entro i successivi 30 giorni dalla loro esecuzione, opportunamente corredati:
 - di tutte le risultanze di laboratorio (cromatogrammi, dati elementari rilevati dagli analizzatori portatili);
 - dei dati di processo (quantità e caratteristiche delle materie prime e ausiliarie impiegate);
 - di tutti i dati espressamente richiesti dal Manuale UNICHIM 158/88;
 - delle indicazioni circa le specifiche lavorazioni che venivano svolte durante il monitoraggio.
- 43. Negli effluenti gassosi emessi dal camino 1 non dovranno essere presenti composti del cloro o composti inorganici.
- 44. Il Gestore dovrà provvedere ad effettuare:
 - Una rilevazione analitica ogni sei mesi, nelle peggiori condizioni di esercizio, per gli effluenti derivanti dal punto di emissione 2.

- Una rilevazione analitica annuale, nelle peggiori condizioni di esercizio, delle emissioni derivanti dai punti di emissione 3, 11 e 12.
- Gli esiti delle indagini analitiche dovranno essere contestualizzati con informazioni circa il carico di processo (quantità e caratteristiche delle materie prime e ausiliari impiegati) oltre a tutti i dati espressamente richiesti dal Manuale UNICHIM 158/88.
- 45. Le operazioni di pulizia degli impianti di spalmatura ed ogni altra manutenzione che contempli l'utilizzo di solventi dovranno essere effettuate con le aspirazioni in funzione.
- 46. Tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria dovranno essere annotate in un registro cartaceo dotato di pagine con numerazione progressiva oppure in un registro in formato digitale ove riportare:
 - la data di effettuazione dell'intervento;
 - il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
 - la descrizione sintetica dell'intervento;
 - l'indicazione dell'autore dell'intervento.

Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo. Nel caso in cui si rilevi per una o più apparecchiature, connesse o indipendenti, un aumento della frequenza degli eventi anomali, le tempistiche di manutenzione e la gestione degli eventi dovranno essere riviste in accordo con il Dipartimento A.R.P.A. territorialmente competente.

- 47. Il Gestore per la presentazione degli esiti degli autocontrolli dovrà utilizzare il format di ARPA Piemonte, nonché la presentazione in formato elettronico (excel) dei dati elementari delle concentrazioni di COV misurate ai camini 1 e 2 restituite dall'analizzatore portatile.
- 48. Le due caldaie, ciascuna dalla potenzialità termica pari a 2.9 MW, utilizzate per il riscaldamento dell'olio diatermico e le cui emissioni sono espulse attraverso i camini 4A e 4B si configurano come un medio impianto di combustione esistente ai sensi dell'art. 268 comma 1 lettera gg-bis) parte quinta del D.Lgs. 152/06 s.m.i. e dell'art. 273-bis comma 8. Ai fini della definizione dei criteri di convogliabilità delle emissioni e dell'applicazione dei limiti emissivi, si dovranno considerare i criteri normativi espressi all'art. 270 (ed in particolare al comma 6, qualora si considerino validi i presupposti). E' necessaria, inoltre l'adozione di un registro documentale nel quale riportare i dati di cui alla parte IV-bis allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 s.m.i., nonché il rispetto dei contenuti disposti dal punto 5-bis.2 e 5-bis.5 dell'Allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 s.m.i. La frequenza delle misure periodiche di competenza del gestore basata su campionamenti discontinui, è stabilita almeno su base annuale (rif. punto 5-bis.8 dell'Allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 s.m.i.). Il quadro emissivo attualmente vigente dovrà riferirsi ad un valore di ossigeno del 3%.
- 49. In caso di anomalie e/o guasti agli impianti l'Azienda dovrà attenersi a quanto disposto dall'art. 271 comma 14 del D.Lgs. 152 ss.mm.ii..
- 50. Il Gestore, in conformità alle prescrizioni dell'autorizzazione e comunque entro il 31 maggio di ogni anno fornisce all'autorità competente i dati di cui al punto 4.1 della parte I dell'Allegato III alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e tutti gli altri dati che consentano di verificare la conformità dell'impianto o delle attività alle prescrizioni imposte dall'art. 275 del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii..
- 51. Dovrà essere elaborato dall'Azienda, con periodicità annuale, un Piano di Gestione dei Solventi secondo le indicazioni contenute nella parte V dell'Allegato III alla Parte V del D.Lgs. 152/06, al fine di dimostrare il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 275 del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii..
- 52. Nel Piano di Gestione dei Solventi dovranno essere effettuate le verifiche del valore delle emissioni diffuse mediante entrambe le formule di calcolo proposte nella parte V punto 3 lettera a) dell'Allegato III alla parte V del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii..
- 53. Il Piano di Gestione dei Solventi, che dovrà essere inviato entro il 31 maggio di ogni anno solare alla Provincia, al Dipartimento dell'A.R.P.A. ed al Comune competenti per territorio, dovrà riportare i quantitativi di solvente effettivamente utilizzati negli impianti relativamente al periodo considerato e in esso dovranno pertanto essere indicate eventuali fluttuazioni di produttività e conseguentemente di emissioni (negli scarichi gassosi e diffuse).
- 54. I dati riportati sul PGS saranno quelli a cui gli organi di controllo si riferiranno nel corso di eventuali visite ispettive, dal momento che esso scaturisce dall'uso attuale dell'impianto (riferito ad un preciso arco temporale); la capacità massima di produzione annua riportata sull'autorizzazione (riferita alla capacità nominale) rappresenta la potenzialità teorica massima

- degli impianti da tenere in considerazione per valutare la rilevanza di eventuali modifiche impiantistiche, come indicato al comma 21 dell'art. 275 del D.Lgs. 152/06.
- 55. Le sostanze e le miscele alle quali, a causa del loro tenore di COV classificati dal regolamento 1272/2008 come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione sono state assegnate o sulle quali devono essere apposte le indicazioni di pericolo H340, H350, H350i, H360D, H360F, sono sostituiti quanto prima con sostanze o miscele meno nocive, tenendo conto delle linee guida della Commissione europea, ove emanate.
- 56. Dovrà essere effettuata una registrazione degli eventi accidentali all'interno dell'ambiente di lavoro quali sversamenti, perdite, o situazioni di potenziale rischio per la diffusione dei solventi all'esterno dell'Azienda, tale registro, anche in formato digitale, dovrà essere tenuto a disposizione degli Enti preposti al controllo.
- 57. Gli Enti di controllo si riservano, in base agli esiti degli autocontrolli, dei monitoraggi nelle aree limitrofe allo stabilimento e di eventuali ulteriori valutazioni da parte dell'Autorità Sanitaria competente di prescrivere alla Chiorino Technology s.p.a. altri interventi di carattere tecnico e/o gestionale.
- 58. Qualora, per il superamento dei valori di soglia previsti dalla norma comunitaria e nazionale, si rendesse necessario per il Gestore dell'installazione IPPC in oggetto provvedere a trasmettere all'autorità competente la documentazione finalizzata alla redazione dell'European Pollutant Release and Transfer Register (Dichiarazione EPRTR o equivalente), si richiede che, entro 30 giorni dalla formalizzazione dei dati EPRTR all'ISPRA, venga inviata a questa Amministrazione, anche in formato digitale, una relazione sintetica con la descrizione della metodica applicata per la determinazione delle emissioni, con allegata la documentazione necessaria per verificare la veridicità e la correttezza delle informazioni comunicate. Ciò al fine di consentire alla Provincia l'esercizio delle competenti funzioni di validazione.
- 59. Al fine di rendere univocamente identificabili i punti di emissione in atmosfera rispetto al Quadro Riassuntivo delle Emissioni contenuto nell'autorizzazione, si ritiene opportuno che l'Azienda provveda ad apporre idonee segnalazioni della numerazione di tutti i condotti in prossimità, sia delle aspirazioni delle fasi di lavorazione, che dello sbocco dei punti di emissione;
- 60. I limiti di emissione fissati nel presente atto rappresentano il massimo quantitativo in massa di inquinante che possono essere contenuti nel flusso gassoso strettamente necessario all'evacuazione di tutti gli effluenti prodotti, in condizioni di sicurezza, senza ricorso a diluizioni non necessarie.
- 61. Vengono assegnati limiti di emissione in concentrazione ed in flusso di massa; il superamento dell'uno o dell'altro verrà considerato come inottemperanza alle prescrizioni autorizzative come previsto dall'art. 279 del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii..
- 62. L'Azienda dovrà tenere una registrazione/catalogazione aggiornata delle schede di sicurezza di tutte le materie prime dalla quale dovrà essere evidente la data di ogni variazione; l'elenco di tutte le sostanze nuove e di tutte le sostanze sostituite, verrà comunicato annualmente, congiuntamente al PGS.
- 63. Lo stabilimento dovrà essere esercito secondo quanto indicato negli elaborati progettuali presentati nell'ambito del procedimento autorizzatorio; ogni variazione dovrà essere preventivamente comunicata e autorizzata come previsto dalla normativa di riferimento.
- 64. La Società dovrà provvedere affinché sui camini per i quali è stato assegnato un limite emissivo:
 - sia verificata l'adeguatezza del piano e delle porte di misura a quanto disposto dalla UNI EN 15259 s.m.i.. Tale indicazione è da estendersi anche al piano di misura sul quale verrà installato il Sistema di Misura in Continuo delle Emissioni del camino 1.
 - vengano realizzati i presidi di sicurezza per gli operatori addetti ai prelievi conformemente a quanto disposto dalle normative vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - sia disponibile ai punti di prelievo o nelle immediate vicinanze la fornitura di energia elettrica di rete.
- 65. L'esercizio e la manutenzione degli impianti produttivi e/o di abbattimento devono essere tali da garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati e il massimo contenimento delle emissioni diffuse.

- 66. La Società dovrà dare comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia, al Comune e al Dipartimento provinciale dell'ARPA competenti per territorio, del periodo in cui intende effettuare i rilevamenti analitici prescritti.
- 67. Nei casi in cui i prelievi per i quali è già stata effettuata la comunicazione di cui al punto precedente debbano essere rimandati a causa di problemi oggettivi e documentabili (ad esempio: condizioni meteo avverse, problemi/rotture della strumentazione/attrezzatura necessaria all'esecuzione dei prelievi, ecc..), potranno essere fissate nuove date per l'esecuzione degli stessi, anche con anticipo ridotto rispetto a quanto disposto al punto precedente, a patto che vengano concordate con i funzionari del competente Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A..
- 68. I metodi di campionamento e di analisi delle emissioni da utilizzare nel monitoraggio di competenza del gestore, sono individuati ai sensi dell'art. 271 comma 17 del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 183/2017, sulla base delle pertinenti norme tecniche Cen o, ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche Iso o di altre norme internazionali o delle norme nazionali previgenti. Qualora il laboratorio intenda utilizzare un metodo diverso da quelli indicati, dovrà dimostrarne l'equivalenza avvalendosi della norma specifica UNI EN 14793: dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento. Qualora invece non esista metodica analitica per l'inquinante da ricercare, dovrà essere dettagliatamente descritta la metodica utilizzata nel rapporto di prova redatto dal laboratorio incaricato.
- 69. Gli esiti dei monitoraggi effettuati dal gestore dovranno essere trasmessi alla Provincia, al Comune e all'ARPA competenti, entro 60 giorni dalla data del rilevamento. Eventuali ritardi dovranno preventivamente ed oggettivamente essere giustificati.
- 70. l'Azienda entro 120 giorni dal rilascio dell'AIA dovrà fornire alla Provincia, al Dipartimento dell'ARPA ed al Comune territorialmente competente della documentazione di approfondimento circa la possibilità dell'RTO di gestire gli effluenti gassosi generati dalle linee in uno scenario di avaria del sistema di ventilazione dello scrubber, in alternativa al by–pass manuale con immissione diretta dei gas in atmosfera.

Allegato Y6 - Valutazione previsionale impatto acustico

71. Il Gestore, entro 60 giorni dal completamento delle opere di risanamento acustico dello stabilimento, dovrà effettuare un monitoraggio delle emissioni sonore per verificare la correttezza delle stime previsionali e l'effettiva compatibilità delle opere con i limiti di legge. Copia della relazione contenente i risultati dei rilievi dovrà essere trasmessa alla Provincia di Biella, al Comune di Biella ed alla sede di Biella del Dipartimento ARPA Territoriale Piemonte Nord-Est.

Prescrizioni assegnate da CORDAR S.p.a BIELLA SERVIZI:

Si rimanda a quanto indicato negli atti di assenso allo scarico e di approvazione del piano di gestione delle acque meteoriche inviati da CORDAR S.p.a BIELLA SERVIZI con le note prot. n. 4637 del 24/10/2018 (prot. di ricez. n. 25856 del 25/10/2018); nota prot. n. 4656 del 26/10/2018 (prot. di ricez. n. 26142 del 29/10/2018) ed allegati al presente Atto.

La "Chiorino Technology" S.p.A. in data 24/07/2018, con nota ns. prot. n. 17851, ha formalizzato una richiesta di copia del verbale della seduta del 19/07/2018 del Comitato Tecnico per i Problemi Ambientali della provincia di Biella, questa Amministrazione ha provveduto a dare riscontro a tale richiesta in data 14/08/2018 con la nota ns. prot. n. 19500.

Visto il D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale 26 Aprile 2000 n. 44;

Dato atto che:

- a norma dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/06, il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'Allegato IX alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06:
- la valutazione del Progetto, come risulta dalla documentazione agli atti, è stata condotta nel rispetto dei seguenti principi:
 - la domanda e gli elaborati progettuali presentati dall'azienda hanno fornito tutte le indicazioni richieste dalla normativa concernenti aria, acqua, suolo e rumore secondo i principi dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/06;
 - sono stati valutati in maniera integrata i diversi aspetti impiantistici afferenti l'attività autorizzata, sono state analizzate le ripercussioni sulle diverse matrici ambientali, il tutto tenendo in debito conto gli standard e le migliori tecnologie indicati dalle disposizioni tecniche di riferimento disponibili all'atto della consegna dell'istanza: Decisione di Esecuzione della Commissione Europea n. 2017/302 del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - il Progetto è stato valutato tenendo conto del contesto economico di comparto, inoltre le risultanze dell'analisi condotta da questa Amministrazione, anche con l'ausilio del Comitato Tecnico Provinciale per i Problemi Ambientali, sono state oggetto di approfondita discussione durante lo svolgimento della Conferenza dei Servizi, consentendo al richiedente di partecipare attivamente al procedimento amministrativo.

Rilevato che l'adozione del presente provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali ai sensi dell'art. 107 comma 3 lett. f) del D. Lgs. 267/2000.

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore;

A seguito dell'istruttoria condotta dal dott. Giovanni Maria Foddanu, il Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin, ritiene possibile, alla luce di quanto sopra esposto, adottare il provvedimento a conclusione dell'iter condotto per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/06, in favore della Società Chiorino Technology per lo stabilimento di trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici sito in via Padre Greggio n. 12 nel Comune di Biella.

IL DIRIGENTE

del Servizio Rifiuti, V.I.A., Energia, Qualità dell'Aria, Acque Reflue e Risorse Idriche:

Dr. Roberto CARENZO

VISTA e fatta propria la relazione

DETERMINA

1. di ritenere concluso il procedimento istruttorio condotto con lo strumento della Conferenza dei Servizi nelle sedute del 10/05/2018, del 10/08/2018 e del 29/10/2018, relativo al progetto presentato ai sensi dell'art. 29-ter del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. dalla "Chiorino Technology" S.p.A., con sede legale in Milano, via Gabba n. 1/a, per incrementare la produzione del proprio stabilimento ubicato in via Padre Greggio, 12 nel comune di Biella, oltre le soglie previste per l'attività n. 6.7 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/06: "Trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solventi organici superiore a 150 kg all'ora o 200 Mg all'anno".

- 2. Di rilasciare con il presente atto i seguenti titoli abilitativi:
 - l'Autorizzazione Integrata Ambientale per attività IPPC Codice 6.7, comprendente:
 - I. Autorizzazione emissioni in atmosfera ex Art. 269 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
 - II. Autorizzazione scarico In acque superficiali ex Art. 124 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
 - III. Autorizzazione allo scarico di reflui assimilati ai domestici in pubblica fognatura, gestita da CORDAR s.p.a. Biella Servizi.
 - Approvazione del Piano di Gestione delle Acque Meteoriche di cui al D.P.G.R. 1/R/2006 e ss. mm.ii., di competenza del gestore del servizio idrico integrato nel quale confluiscono le acque di prima pioggia: CORDAR s.p.a. Biella Servizi.
 - Permesso di costruire per le opere di risanamento acustico dello stabilimento.
 - Svincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004.
 - Nulla osta di impatto acustico di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n.
 447.
- 3. Di precisare che il presente provvedimento con decorrenza dalla sua efficacia (confronta punto 17 del dispositivo) sostituirà l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Biella con Determinazione Dirigenziale n. 1141 del 26/10/2017 confluita nel Provvedimento Conclusivo n. 267 del 30/11/2017 del SUAP del Comune di Biella attualmente in possesso della Società "Chiorino Technology" S.p.A. per la gestione dello stabilimento sito in via Padre Greggio 12 nel comune di Biella.
- **4.** Di stabilire che l'avvio dei lavori relativi alle opere edilizie autorizzate dovrà avvenire nel termine di un anno dal rilascio del presente atto ed i lavori si dovranno concludere nel termine di 3 anni.
- **5.** Di stabilire che l'approvazione di cui al punto 1 del presente atto in quanto pervenuta con il voto unanime degli aventi diritto nel corso della Conferenza dei servizi comporta l'immediata efficacia della stessa ai sensi dell'art. 14 quater comma 3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.
- **6.** Di dare atto che le modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014 al Titolo III bis della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. non prevedono scadenza per le Autorizzazioni Integrate Ambientali. Il nuovo regime prevede il riesame, con valenza di rinnovo, nel termine di 4 anni dalla data di Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle BAT riferite all'attività principale, ovvero nel termine di 10 anni dal rilascio dell'A.I.A. in essere. Viene in ogni caso fatta salva la possibilità di riesame, su disposizione dell'Autorità competente, sulla base dei criteri riportati dall'art. 29 octies comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
- **7.** Di dare atto che i controlli che svolgerà il Dipartimento dell'ARPA di Biella presso l'istallazione in oggetto saranno i seguenti:
 - nel corso della validità dell'autorizzazione tre campagne di campionamento ed analisi dei pozzi esistenti presso il sito.
 - nel corso della validità dell'autorizzazione tre campagne di analisi di un punto di emissione significativo.
- **8.** Di stabilire che i termini stabiliti con le prescrizioni contenute nel presente atto decorrono, ove non diversamente indicato, dalla data di formale piena conoscenza da parte della "Chiorino Technology" S.p.A. del provvedimento conclusivo rilasciato dallo SUAP competente.
- **9.** Di stabilire che entro un anno dalla messa a regime dell'impianto, ARPA svolgerà la verifica delle prescrizioni impartite dall'Autorità competente e, successivamente, il controllo avverrà con una frequenza coerente con i criteri riportati nella DGR n. 44-3272 del 09.05.2016 "Piano di ispezione ambientale presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-decies, commi 11-bis e 11-ter".
- 10. Di stabilire che gli impianti dovranno essere realizzati e gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza.

- 11. Di stabilire che le emissioni in atmosfera generate dallo stabilimento dovranno dare applicazione alle specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato A e nell'allegato B parti integranti e sostanziali del presente atto, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.
- 12. Per quanto concerne gli scarichi in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed il piano di gestione delle acque meteoriche si rimanda a quanto indicato negli atti di assenso inviati da CORDAR S.p.a BIELLA SERVIZI con le note del 25/10/2018 (ns. prot. n. 25856) e del 26/10/2018 (ns. prot. n. 26142 del 29/1072018) allegati al presente Atto quali parti integranti e sostanziali del presente atto.
- **13.** Di stabilire che le autorizzazioni non incluse nell'AIA soggette a scadenza e contenute nel presente Provvedimento, saranno assoggettate alle disposizioni di legge e ai termini previsti dalle specifiche norme di settore; resta fermo l'obbligo di aggiornamento e di periodico rinnovo delle medesime.
- **14.** Di stabilire che il presente atto fa salvi i diritti di terzi, nonché obblighi in ordine al conseguimento di eventuali ulteriori autorizzazioni in capo al titolare dell'autorizzazione od al gestore, necessarie all'attività, non esplicitamente incluse nel presente provvedimento.
- **15.** Di dare atto che viene comunque fatta salva la facoltà della Provincia di Biella di disporre eventuali ulteriori prescrizioni integrative atte a garantire il corretto svolgimento dell'attività autorizzata.
- **16.** Di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento al SUAP del Comune di Biella, affinché provveda all'emissione del provvedimento finale, fatto salvo, ove necessario, l'assolvimento delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 159/2011 e s.s.mm.ii. in materia di Certificazione Antimafia.

17. Di stabilire altresì che:

- l'efficacia del presente atto è subordinata all'emanazione del provvedimento conclusivo da parte del SUAP territorialmente competente.
- L'attività oggetto del presente provvedimento deve operare nel rigoroso rispetto delle normative atte a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e relative alla gestione dei rifiuti nonché di tutte le disposizioni normative applicabili alla stessa, anche se non richiamate esplicitamente nel presente provvedimento.
- In caso di variazione nella titolarità della gestione dell' impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne devono dare comunicazione entro trenta giorni tramite il SUAP territorialmente competente.
- Il provvedimento conclusivo rilasciato dal SUAP deve sempre essere custodito, anche in copia, presso l'impianto e messo a disposizione degli organi di controllo.

Il Dirigente del Servizio Dott. Roberto Carenzo

DATI IDENTIFICATIVI INSTALLAZIONE IPPC (D.G.R. 25/10/2004 n. 25 – 13731)

Denominazione società Madre (Soggetto intestatario dell'autorizzazione): Chiorino Technology s.p.a.

Codice SIRA: 17507

Codice fiscale: 02181730025 Partita IVA n.: 02181730025

Sede legale del titolare dell'installazione IPPC:

Provincia: Milano

CAP: 20121

Comune: Milano

Indirizzo: via Fratelli Gabba n.1/A

Tel / fax:

E-mail / PEC: pec@pec.chiorinotechnology.com

Denominazione unità locale operativa (Installazione IPPC):

Codice Provinciale: 950-1-54

Ubicazione installazione

Provincia: Biella

CAP: 13885

Comune: Biella

Indirizzo: via Padre Greggio 12

Tel / fax: 0158480411 / 01584800035

E-mail / PEC: pec@pec.chiorinotechnology.com

Georeferenziazione coordinate UTM ED 50: 4 2 5 1 7 3 E - 5 0 4 5 0 1 2 N

Classificazione acustica del territorio del complesso: in comune di Biella parte classe VI e parte in classe V.

Attività IPPC: Trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici , in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solventi organici superiore a 150 kg all'ora o 200 Mg all'anno.

Codice IPPC: 6.7

Codice NOSE-P: 107.03

Codice NACE: 15.11

Codice SNAP:

Autorizzazioni ambientali concesse:

- 1. autorizzazione ai sensi dell'art. 269 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per le emissioni in atmosfera;
- 2. autorizzazione ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per scarichi in fognatura.

Certificazioni ambientali presenti: ISO 14001

Numero di addetti: 79

ALLEGATO A (Pagine: 11)

<u>Prescrizione assegnate dal Comitato Tecnico Provinciale, di cui fanno parte rappresentanti della Provincia di Biella, del Dipartimento di Biella dell'ARPA e dell'ASL BI:</u>

Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/06, per lo stabilimento di trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici di proprietà della Chiorino Technology S.p.A. sita nel Comune di Biella, in via Padre Greggio n. 12.

Prescrizioni di ordine generale:

- 1. La Società "Chiorino Technology" dovrà intraprendere azioni tali da ricondurre l'esposizione dei lavoratori a valori inferiori al valore tossicologico derivato di dose-risposta; in primis la comunicazione a monte della catena dell'approvvigionamento al fine di verificare le condizioni operative e le misure di gestione del rischio attuate, a confronto con le condizioni operative e le misure di gestione del rischio previste dal registrante per gli usi della Dimetilformammide, realizzati all'interno del processo produttivo Chiorino Technology. Al fine di verificare l'efficacia delle azioni intraprese, dopo la messa in esercizio e la messa a regime della seconda linea produttiva, l'azienda dovrà programmare la valutazione dell'esposizione personale dei lavoratori addetti alle linee di spalmatura e alla produzione mescole alla Dimetilformammide attraverso il monitoraggio sia ambientale che biologico, nel corso di lavorazioni che utilizzino mescole a base di Dimetilformammide e presentare entro 120 dalla messa a regime degli impianti, al Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica (PEC: suap@cert.aslbi.piemonte.it) la relazione di tale indagine, descrivendo la tipologia di produzione oggetto di campionamento.
- 2. L'Azienda dovrà trasmettere, entro 120 giorni dal rilascio dell'AlA idoneo documento contenente il programma di controllo e manutenzione di cui al punto 3 lett. a) dell'allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 12-6441 del 2 febbraio 2018 (Aree di ricarica degli acquiferi profondi Disciplina regionale ai sensi dell'articolo 24, comma 6 delle Norme di piano del Piano di Tutela delle Acque approvato con D.C.R. n. 117-10731 del 13 marzo 2017), ricomprendente aree di stoccaggio, serbatoi, vasche, tubazioni, organi di tenuta e sistemi di intercettazione. L'elaborato dovrà descrivere le modalità con cui andranno svolti i controlli e dovrà prevedere a carico dei serbatoi interrati periodiche prove di tenuta, con cadenza almeno annuale.
- 3. L'utilizzo dei serbatoi interrati è vincolato alla loro perfetta tenuta ed integrità, nell'ipotesi in cui intervengano evidenti segni di obsolescenza o vengano evidenziati problemi di tenuta, gli stessi dovranno essere posti fuori servizio operando tempestivamente il loro svuotamento, la bonifica e messa in sicurezza.
- 4. L'Azienda dovrà trasmettere, entro 120 giorni dal rilascio dell'AIA idoneo documento contenente valutazioni ed interventi proposti per ridurre il rischio di veicolazione di potenziali inquinanti verso i corpi idrici sotterranei. Eventuali percorsi preferenziali dovranno essere eliminati realizzando barriere meccaniche atte ad impedire il contatto tra agenti inquinanti e pozzi ed effettuando la cementazione e/o le impermeabilizzazioni necessarie qualora non siano state realizzate durante la fase costruttiva dei pozzi stessi. Il Richiedente potrà fare riferimento alle Linee Guida sulla chiusura ed il ricondizionamento dei pozzi, approvate con Determinazione Dirigenziale regionale del settore A1604A n. 539 del 03/12/2015, ai fini della realizzazione di uno zoccolo in calcestruzzo, omettendo il taglio della tubazione (cfr. metodologie tipo A, B e C per la chiusura dei pozzi) o definire adeguate e diverse modalità di intervento a tutela degli acquiferi. Il documento dovrà contenere accurate valutazioni sui pozzi presenti nello stabilimento, affrontare prioritariamente le problematiche legate alla messa in sicurezza del pozzo n. 4, posto nelle immediate vicinanze di stoccaggi di rifiuti liquidi.
- 5. L'Azienda dovrà trasmettere, entro 120 giorni dal rilascio dell'AIA, le procedure e le misure di emergenza previste in caso di evento accidentale che possa determinare anomala esposizione umana o ambientale.

D.3 - Fattori ambientali delle fasi significative

- 6. L'Azienda entro il mese di maggio di ogni anno dovrà inviare alla Provincia ed al Dipartimento dell'ARPA territorialmente competenti una relazione riportante i dati di tutti i controlli svolti (report ambientale) in ottemperanza al piano di monitoraggio, relativi all'anno precedente.
- 7. Il Gestore dovrà, in applicazione di quanto indicato dalla BAT 36, redigere uno studio che fornisca delle indicazioni sulla potenziale produzione di ozono troposferico (OFP) derivante dalle sostanze attualmente utilizzate nello stabilimento valutando delle azioni di riduzione di tale impatto. I risultati di tale approfondimento dovranno essere presentati con il primo report ambientale, successivamente il Gestore dovrà presentarne un aggiornamento annuale.
- 8. Il Gestore dovrà presentare una relazione annuale che indichi la progressiva riduzione dei consumi di prodotti contenenti DMF e altre eventuali sostanze caratterizzate da indicazioni di pericolo: H340, H350, H350i, H360D, H360F. Tale riscontro dovrà avvenire nell'ambito della presentazione del report ambientale.

Scheda F: SOSTANZE/PREPARATI E MATERIE PRIME UTILIZZATI

- 9. Nel serbatoio interrato contenente DMF dovranno essere installati e mantenuti in costante efficienza il segnalatore di allarme di livello, custodito in posto presidiato, e la centralina per il monitoraggio dell'intercapedine per la segnalazione di eventuali perdite. Entro 1 anno dal rilascio dell'autorizzazione dovrà essere inviata al Dipartimento ARPA competente una relazione riportante le caratteristiche della centralina per il controllo dell'intercapedine del serbatoio.
- 10. L'Azienda dovrà verificare annualmente la funzionalità dei sistemi di sicurezza (quali valvole, segnalatori di livello o di allarme, misuratori ecc ...). Le verifiche eseguite dovranno essere annotate su un registro riportante le date di effettuazione delle prove, le eventuali anomalie riscontrate e gli interventi di manutenzione.
- 11. Vista la vicinanza tra i serbatoi e i pozzi, il Gestore dovrà svolgere, entro 120 giorni dal rilascio dell'AIA e successivamente con cadenza annuale, un monitoraggio dai pozzi presenti nello stabilimento che contempli almeno i seguenti parametri: DMF, toluene, idrocarburi e metiletilchetone.
- 12. La Società Chiorino Thecnology dovrà cessare immediatamente l'uso di prodotti corredati di S.D.S. antecedenti l'entrata in vigore dei regolamenti REACH e CLP.
- 13. Entro 120 giorni dal rilascio dell'AIA, devono essere svolte prove di tenuta del serbatoio eluati e della vasca interrata presente nella cucina colori.
- 14. Il Gestore dovrà inviare nel termine di 120 giorni dal rilascio dell'A.I.A. al Comune di Biella, alla Provincia di Biella, all'ARPA ed all'ASL BI:
 - un elaborato grafico dedicato esclusivamente alla gestione della DMF che indichi nel dettaglio gli stoccaggi della materia prime e dei rifiuti, le condotte di trasporto della materia prima e degli eluati con indicazione della direzione dei flussi; utilizzando colori che agevolino la leggibilità della planimetria (es tratto nero per le strutture, rosso per la DMF).
 - una versione aggiornata della tavola Y20 che contempli tutti i serbatoi, gli stoccaggi e le tubazioni, con indicazione della direzione dei flussi.

Scheda G: APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

- 15. L'Azienda dovrà presentare, entro 120 giorni dal rilascio dell'AIA, idonea ed esaustiva documentazione allegata all'istanza di variazione della concessione di derivazione attualmente rilasciata, finalizzata all'assenso dell'utilizzo produttivo della risorsa, facendo in proposito riferimento alle indicazioni contenute nella pagina web dedicata della provincia di Biella: (http://www.provincia.biella.it/on-line/Home/Sezioni/Ambiente/GestioneAcque/Concessionidusodacqua/docCatModulistica.535.1.25.5.all.html).
- 16. Nel termine di 1 anno dal rilascio del provvedimento che autorizza la variante richiamata al punto precedente l'azienda dovrà conseguire ogni altro atto di assenso necessario ed eseguire

gli interventi tecnici funzionali a consentire l'approvvigionamento idrico con la nuova configurazione approvata.

Scheda H: SCARICHI IDRICI

Prescrizioni riferite allo scarico di acque assimilate alle domestiche in acque superficiali:

- 17. Lo scarico in acque superficiali può avvenire solo in presenza di acque perenni o di acqua corrente per almeno 240 giorni/anno ed il corpo recettore deve essere di portata tale che l'immissione dei reflui non rechi peggioramento della sua qualità.
- 18. Non devono essere immesse nelle condotte di raccolta acque reflue diverse da quelle assimilate alle domestiche.
- 19. Deve essere predisposto e mantenuto sempre agibile, un pozzetto di ispezione e campionamento a monte dell'immissione nel corpo idrico recettore. Stante il convogliamento dei reflui chiarificati a valle della fossa, nella rete di raccolta delle acque meteoriche, deve essere previsto anche un pozzetto di controllo immediatamente a valle della fossa.
- 20. In attesa che la Regione, ai sensi dell'Art. 101 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii., stabilisca i valori limite ai quali gli scarichi dovranno adeguarsi, gli stessi devono rispettare i limiti indicati dall'allegato 2 tabella 2-IV della L.R. 13/90, successivamente dovrà adeguarsi ai nuovi limiti.
- 21. Deve essere garantita la corretta gestione e manutenzione dell'impianto di trattamento anche a mezzo di periodico allontanamento e smaltimento dei fanghi ad opera di ditte specializzate e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.
- 22. Il Gestore dovrà completare gli interventi di adeguamento della rete di scarico entro 1 anno dal conseguimento del provvedimento di assenso che autorizza la variante della concessione di derivazione attualmente rilasciata.
- 23. Il Gestore, entro 120 giorni dal rilascio dell'AIA, dovrà produrre una tavola con la rappresentazione delle reti di scarico evidenziando in colore rosso le modifiche da apportare (inclusa la modifica del punto di scarico 1 che deve essere indicato anche come recapito dei reflui assimilati ai domestici provenienti dal reparto "finizione").

SCHEDA I: STOCCAGGIO RIFIUTI CONTO PROPRIO

- 24. Il deposito di tutti i rifiuti liquidi dovrà avvenire in cisterne collocate all'interno di adeguati bacini di contenimento e dovrà essere protetto dagli agenti atmosferici.
- 25. Il Gestore dovrà installare, entro 120 giorni dal rilascio dell'AIA, sul serbatoio esterno della soluzione acqua+DMF (CER 070204*) un allarme di livello in posto presidiato.

SCHEDA L: EMISSIONI IN ATMOSFERA

- 26. Tutti i contenitori dovranno essere mantenuti chiusi, ad eccezione del tempo strettamente necessario per il loro utilizzo, con adeguati coperchi a tenuta, eventualmente dotati di chiusura a cravatta, in modo da precludere la possibilità di diffusione di solventi all'interno degli ambienti lavorativi oltre che a ridurre il rischio di sversamenti accidentali.
- 27. L'Azienda dovrà garantire nell'esercizio dell'impianto di postcombustione (RTO) i seguenti parametri:
 - Temperatura esercizio: 800°C
 - Ossigeno: > 6%v/v
 - Minimo tecnico: 800°C, funzionamento degli impianti produttivi e depurativi:ON, by-pass chiuso
 - La temperatura nella camera di combustione dell'RTO deve rispettare il valore minimo di 800°C, raggiunto eventualmente con un bruciatore ausiliario alimentato a metano.
 - Entro 120 giorni dal rilascio dell'A.I.A. l'Azienda dovrà predisporre un sistema di monitoraggio dello stato di apertura/chiusura della valvola V100; per ragioni di sicurezza sarà consentita l'apertura al superamento della temperatura di 900°C misurata in camera di combustione. L'attivazione in stato aperto della valvola dovrà determinare la generazione di un segnale acustico-visivo.
- 28. L'Azienda dovrà garantire nell'esercizio dell'impianto di abbattimento ad umido (Scrubber) che:

- La concentrazione massima di DMF nel serbatoio di raccolta dello scrubber sia misurata in continuo e i risultati di tale monitoraggio siano resi opportunamente visibili alle Autorità di Controllo:
- la concentrazione massima ammissibile di DMF non sia superiore al 35%;
- sia installato un segnalatore acustico-visivo che indichi anomalie di livello e di concentrazione;
- sia monitorato lo stato dell'apertura della valvola manuale di by-pass (by-pass manutenzione) collocata sulla linea di adduzione dei forni di spalmatura;
- sia garantita una pulizia settimanale della lente del rifrattometro.
- 29. Il Gestore dovrà dotare gli sfiati n. 16 e 19 di guardia idraulica opportunamente dimensionata entro 120 giorni dal rilascio dell'AIA. Le specifiche progettuali di tali dispositivi dovranno essere trasmesse al Dipartimento di Biella dell'ARPA.
- 30. Il camino 1 sia dotato, entro sei mesi dal rilascio dell'AlA, di un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni (SMCE) conforme alle disposizioni dell'Allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii., che dovrà rilevare la concentrazione di COV (espressa come mgC/Nm3), la portata volumica dei fumi e la temperatura, al fine di controllare l'efficienza di adsorbimento del rotoconcentratore (rif. pag. 531 del Reference Document on Best Available Techniques on Surface Treatment using Organic Solvents August 2007), nonché i valori delle grandezze più significative dell'impianto utili a caratterizzarne il funzionamento.
- 31. Il Manuale di gestione del sistema di monitoraggio in continuo (SMCE) che verrà installato sul camino 1, dovrà essere predisposto entro 90 giorni dal rilascio dell'AIA e trasmesso agli Enti per consentirne l'approvazione. Nel Manuale dovranno essere:
 - Definiti i valori di temperatura, raggiunti i quali, viene imposto il fermo impianto (trasmettitore TE/TT 501, TAHH-600, TAHH-602, HE-601). Si rammenta la necessità (anche espressa nei documenti di settore) di trattare emissioni gassose con temperatura in ingresso all'unità impiantistica non superiori a 38°C (rif. pag. 512 del Reference Document on Best Available Techniques on Surface Treatment using Organic Solvents August 2007). Di tale aspetto occorrerà fornire riscontro con opportuna misura.
 - Definito il valore di pressione differenziale misurata dal PDT-502, PDT-504 e PDT-505.
- 32. Il minimo tecnico dell'impianto di spalmatura è raggiunto all'atto dell'attivazione, in marcia in condizioni produttive, di almeno una linea e coi presidi depurativi funzionanti alle specifiche condizioni di esercizio come sopra dettagliate.
- 33. Qualunque modifica o aggiornamento del Manuale, dovrà essere preventivamente comunicata all'A.R.P.A. Dipartimento Piemonte Nord Est Servizio Territoriale di Biella ed alla Provincia di Biella per essere approvata.
- 34. Lo SMCE sia sottoposto con regolarità a manutenzione, verifiche, test di funzionalità, calibrazione e taratura secondo quanto indicato nel D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii. Allegato VI. Le procedure seguite dall'Azienda e richiamate nel Manuale di Gestione dello SMCE approvato devono essere tenute a disposizione delle Autorità Competenti e devono comprendere almeno:
 - o verifiche periodiche ed automatiche di autodiagnosi del sistema;
 - o verifiche periodiche di calibrazione (zero e span con gas certificati) degli analizzatori;
 - o calcolo annuale dell'Indice di Accuratezza Relativo (IAR) previsto dal D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii..
- 35. La data in cui verranno eseguite le misure strumentali, dovrà essere comunicata agli Enti con 15 giorni di anticipo e gli esiti, trasmessi entro 60 giorni dalle verifiche condotte.
- 36. Il Sistema di misura in continuo di ciascun inquinante deve assicurare un indice di disponibilità mensile delle medie orarie, come definito al punto 5.5 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., non inferiore all'80% e nel caso in cui tale valore non sia raggiunto, il gestore è tenuto a predisporre azioni correttive per migliorare il funzionamento del sistema di misura, dandone comunicazione alle Autorità Competenti.
- 37. Le misure analitiche e di processo monitorate in continuo e opportunamente validate secondo i criteri stabiliti nel Manuale di Gestione dello SMCE approvato, dovranno essere aggiornate in tempo reale ed accessibili da remoto da ARPA Dipartimento Piemonte Nord Est Servizio di Tutela di Biella, con modalità definite dal Manuale di gestione dello SMCE.
- 38. Per quanto attiene le misure dei COV condotte con il sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni installato sul camino 1, le stesse si considerano rispettose del limite vigente se

nessuna delle medie orarie supera i valori limite di emissione di un fattore superiore a 1,25. Qualunque superamento dei limite di COV riscontrato dallo SME, dovrà essere comunicato e debitamente argomentato agli Enti entro le 24 ore successive all'evento secondo quanto indicato nel D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii. – Allegato VI.

- 39. Al camino 1 si assegnano i seguenti limiti emissivi espressi come medie su base oraria: COV: 20 mg/Nm³ di cui 2 mg/Nm³ DMF, isocianati 0,1 mg/Nm³.
- 40. Dalla messa in esercizio del rotoconcentratore fino all'installazione dello SMCE, il gestore dovrà condurre indagini analitiche mensili al camino 1 al fine di determinare la concentrazione dei seguenti inquinanti: COV (UNI EN 12619), DMF (campionamento con gorgogliato in acqua e determinazione gascromatografica come stabilito per campionamenti attuali), isocianati (OSHA 42/1989, OSHA 47/1989), toluene, benzene, acetato di etile, trietilammina (UNI EN 13649/2015), nonché determinare la resa di depurazione del rotoconcentratore, rispetto agli inquinanti: COV, Toluene e Benzene, attraverso misure contestuali effettuate a monte e a valle dell'unità depurativa (In questo contesto, il gestore dovrà dare indicazioni circa l'eventuale grado di diluizione ottenuto dall'utilizzo della valvola V100).
- 41. Il gestore entro 15 giorni dal rilascio dell'AIA dovrà comunicare un cronoprogramma dei campionamenti da condurre al camino 1 durante la fase di esercizio in assenza del sistema di monitoraggio in continuo.
- 42. Il gestore dovrà presentare gli esiti analitici, entro i successivi 30 giorni dalla loro esecuzione, opportunamente corredati:
 - di tutte le risultanze di laboratorio (cromatogrammi, dati elementari rilevati dagli analizzatori portatili);
 - dei dati di processo (quantità e caratteristiche delle materie prime e ausiliarie impiegate);
 - di tutti i dati espressamente richiesti dal Manuale UNICHIM 158/88;
 - delle indicazioni circa le specifiche lavorazioni che venivano svolte durante il monitoraggio.
- 43. Negli effluenti gassosi emessi dal camino 1 non dovranno essere presenti composti del cloro o composti inorganici.
- 44. Il Gestore dovrà provvedere ad effettuare:
 - Una rilevazione analitica ogni sei mesi, nelle peggiori condizioni di esercizio, per gli effluenti derivanti dal punto di emissione 2.
 - Una rilevazione analitica annuale, nelle peggiori condizioni di esercizio, delle emissioni derivanti dai punti di emissione 3, 11 e 12.
 - Gli esiti delle indagini analitiche dovranno essere contestualizzati con informazioni circa il carico di processo (quantità e caratteristiche delle materie prime e ausiliari impiegati) oltre a tutti i dati espressamente richiesti dal Manuale UNICHIM 158/88.
- 45. Le operazioni di pulizia degli impianti di spalmatura ed ogni altra manutenzione che contempli l'utilizzo di solventi dovranno essere effettuate con le aspirazioni in funzione.
- 46. Tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria dovranno essere annotate in un registro cartaceo dotato di pagine con numerazione progressiva oppure in un registro in formato digitale ove riportare:
 - la data di effettuazione dell'intervento;
 - il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
 - la descrizione sintetica dell'intervento;
 - l'indicazione dell'autore dell'intervento.

Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo. Nel caso in cui si rilevi per una o più apparecchiature, connesse o indipendenti, un aumento della frequenza degli eventi anomali, le tempistiche di manutenzione e la gestione degli eventi dovranno essere riviste in accordo con il Dipartimento A.R.P.A. territorialmente competente.

- 47. Il Gestore per la presentazione degli esiti degli autocontrolli dovrà utilizzare il format di ARPA Piemonte, nonché la presentazione in formato elettronico (excel) dei dati elementari delle concentrazioni di COV misurate ai camini 1 e 2 restituite dall'analizzatore portatile.
- 48. Le due caldaie, ciascuna dalla potenzialità termica pari a 2.9 MW, utilizzate per il riscaldamento dell'olio diatermico e le cui emissioni sono espulse attraverso i camini 4A e 4B si configurano come un medio impianto di combustione esistente ai sensi dell'art. 268 comma 1 lettera gg-bis) parte quinta del D.Lgs. 152/06 s.m.i. e dell'art. 273-bis comma 8. Ai fini della

definizione dei criteri di convogliabilità delle emissioni e dell'applicazione dei limiti emissivi, si dovranno considerare i criteri normativi espressi all'art. 270 (ed in particolare al comma 6, qualora si considerino validi i presupposti). E' necessaria, inoltre l'adozione di un registro documentale nel quale riportare i dati di cui alla parte IV-bis allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 s.m.i., nonché il rispetto dei contenuti disposti dal punto 5-bis.2 e 5-bis.5 dell'Allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 s.m.i. La frequenza delle misure periodiche di competenza del gestore basata su campionamenti discontinui, è stabilita almeno su base annuale (rif. punto 5-bis.8 dell'Allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 s.m.i.). Il quadro emissivo attualmente vigente dovrà riferirsi ad un valore di ossigeno del 3%.

- 49. In caso di anomalie e/o guasti agli impianti l'Azienda dovrà attenersi a quanto disposto dall'art. 271 comma 14 del D.Lqs. 152 ss.mm.ii..
- 50. Il Gestore, in conformità alle prescrizioni dell'autorizzazione e comunque entro il 31 maggio di ogni anno fornisce all'autorità competente i dati di cui al punto 4.1 della parte I dell'Allegato III alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e tutti gli altri dati che consentano di verificare la conformità dell'impianto o delle attività alle prescrizioni imposte dall'art. 275 del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii..
- 51. Dovrà essere elaborato dall'Azienda, con periodicità annuale, un Piano di Gestione dei Solventi secondo le indicazioni contenute nella parte V dell'Allegato III alla Parte V del D.Lgs. 152/06, al fine di dimostrare il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 275 del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii..
- 52. Nel Piano di Gestione dei Solventi dovranno essere effettuate le verifiche del valore delle emissioni diffuse mediante entrambe le formule di calcolo proposte nella parte V punto 3 lettera a) dell'Allegato III alla parte V del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii..
- 53. Il Piano di Gestione dei Solventi, che dovrà essere inviato entro il 31 maggio di ogni anno solare alla Provincia, al Dipartimento dell'A.R.P.A. ed al Comune competenti per territorio, dovrà riportare i quantitativi di solvente effettivamente utilizzati negli impianti relativamente al periodo considerato e in esso dovranno pertanto essere indicate eventuali fluttuazioni di produttività e conseguentemente di emissioni (negli scarichi gassosi e diffuse).
- 54. I dati riportati sul PGS saranno quelli a cui gli organi di controllo si riferiranno nel corso di eventuali visite ispettive, dal momento che esso scaturisce dall'uso attuale dell'impianto (riferito ad un preciso arco temporale); la capacità massima di produzione annua riportata sull'autorizzazione (riferita alla capacità nominale) rappresenta la potenzialità teorica massima degli impianti da tenere in considerazione per valutare la rilevanza di eventuali modifiche impiantistiche, come indicato al comma 21 dell'art. 275 del D.Lgs. 152/06.
- 55. Le sostanze e le miscele alle quali, a causa del loro tenore di COV classificati dal regolamento 1272/2008 come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione sono state assegnate o sulle quali devono essere apposte le indicazioni di pericolo H340, H350, H350i, H360D, H360F, sono sostituiti quanto prima con sostanze o miscele meno nocive, tenendo conto delle linee guida della Commissione europea, ove emanate.
- 56. Dovrà essere effettuata una registrazione degli eventi accidentali all'interno dell'ambiente di lavoro quali sversamenti, perdite, o situazioni di potenziale rischio per la diffusione dei solventi all'esterno dell'Azienda, tale registro, anche in formato digitale, dovrà essere tenuto a disposizione degli Enti preposti al controllo.
- 57. Gli Enti di controllo si riservano, in base agli esiti degli autocontrolli, dei monitoraggi nelle aree limitrofe allo stabilimento e di eventuali ulteriori valutazioni da parte dell'Autorità Sanitaria competente di prescrivere alla Chiorino Technology s.p.a. altri interventi di carattere tecnico e/o gestionale.
- 58. Qualora, per il superamento dei valori di soglia previsti dalla norma comunitaria e nazionale, si rendesse necessario per il Gestore dell'installazione IPPC in oggetto provvedere a trasmettere all'autorità competente la documentazione finalizzata alla redazione dell'European Pollutant Release and Transfer Register (Dichiarazione EPRTR o equivalente), si richiede che, entro 30 giorni dalla formalizzazione dei dati EPRTR all'ISPRA, venga inviata a questa Amministrazione, anche in formato digitale, una relazione sintetica con la descrizione della metodica applicata per la determinazione delle emissioni, con allegata la documentazione necessaria per verificare la veridicità e la correttezza delle informazioni comunicate. Ciò al fine di consentire alla Provincia l'esercizio delle competenti funzioni di validazione.

- 59. Al fine di rendere univocamente identificabili i punti di emissione in atmosfera rispetto al Quadro Riassuntivo delle Emissioni contenuto nell'autorizzazione, si ritiene opportuno che l'Azienda provveda ad apporre idonee segnalazioni della numerazione di tutti i condotti in prossimità, sia delle aspirazioni delle fasi di lavorazione, che dello sbocco dei punti di emissione:
- 60. I limiti di emissione fissati nel presente atto rappresentano il massimo quantitativo in massa di inquinante che possono essere contenuti nel flusso gassoso strettamente necessario all'evacuazione di tutti gli effluenti prodotti, in condizioni di sicurezza, senza ricorso a diluizioni non necessarie.
- 61. Vengono assegnati limiti di emissione in concentrazione ed in flusso di massa; il superamento dell'uno o dell'altro verrà considerato come inottemperanza alle prescrizioni autorizzative come previsto dall'art. 279 del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii.
- 62. L'Azienda dovrà tenere una registrazione/catalogazione aggiornata delle schede di sicurezza di tutte le materie prime dalla quale dovrà essere evidente la data di ogni variazione; l'elenco di tutte le sostanze nuove e di tutte le sostanze sostituite, verrà comunicato annualmente, congiuntamente al PGS.
- 63. Lo stabilimento dovrà essere esercito secondo quanto indicato negli elaborati progettuali presentati nell'ambito del procedimento autorizzatorio; ogni variazione dovrà essere preventivamente comunicata e autorizzata come previsto dalla normativa di riferimento.
- 64. La Società dovrà provvedere affinché sui camini per i quali è stato assegnato un limite emissivo:
 - sia verificata l'adeguatezza del piano e delle porte di misura a quanto disposto dalla UNI EN 15259 s.m.i.. Tale indicazione è da estendersi anche al piano di misura sul quale verrà installato il Sistema di Misura in Continuo delle Emissioni del camino 1.
 - vengano realizzati i presidi di sicurezza per gli operatori addetti ai prelievi conformemente a quanto disposto dalle normative vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - sia disponibile ai punti di prelievo o nelle immediate vicinanze la fornitura di energia elettrica di rete.
- 65. L'esercizio e la manutenzione degli impianti produttivi e/o di abbattimento devono essere tali da garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati e il massimo contenimento delle emissioni diffuse.
- 66. La Società dovrà dare comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia, al Comune e al Dipartimento provinciale dell'ARPA competenti per territorio, del periodo in cui intende effettuare i rilevamenti analitici prescritti.
- 67. Nei casi in cui i prelievi per i quali è già stata effettuata la comunicazione di cui al punto precedente debbano essere rimandati a causa di problemi oggettivi e documentabili (ad esempio: condizioni meteo avverse, problemi/rotture della strumentazione/attrezzatura necessaria all'esecuzione dei prelievi, ecc..), potranno essere fissate nuove date per l'esecuzione degli stessi, anche con anticipo ridotto rispetto a quanto disposto al punto precedente, a patto che vengano concordate con i funzionari del competente Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A..
- 68. I metodi di campionamento e di analisi delle emissioni da utilizzare nel monitoraggio di competenza del gestore, sono individuati ai sensi dell'art. 271 comma 17 del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 183/2017, sulla base delle pertinenti norme tecniche Cen o, ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche Iso o di altre norme internazionali o delle norme nazionali previgenti. Qualora il laboratorio intenda utilizzare un metodo diverso da quelli indicati, dovrà dimostrarne l'equivalenza avvalendosi della norma specifica UNI EN 14793: dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento. Qualora invece non esista metodica analitica per l'inquinante da ricercare, dovrà essere dettagliatamente descritta la metodica utilizzata nel rapporto di prova redatto dal laboratorio incaricato.
- 69. Gli esiti dei monitoraggi effettuati dal gestore dovranno essere trasmessi alla Provincia, al Comune e all'ARPA competenti, entro 60 giorni dalla data del rilevamento. Eventuali ritardi dovranno preventivamente ed oggettivamente essere giustificati.

70. l'Azienda entro 120 giorni dal rilascio dell'AIA dovrà fornire alla Provincia, al Dipartimento dell'ARPA ed al Comune territorialmente competente della documentazione di approfondimento circa la possibilità dell'RTO di gestire gli effluenti gassosi generati dalle linee in uno scenario di avaria del sistema di ventilazione dello scrubber, in alternativa al by–pass manuale con immissione diretta dei gas in atmosfera.

Allegato Y6 - Valutazione previsionale impatto acustico

71. Il Gestore, entro 60 giorni dal completamento delle opere di risanamento acustico dello stabilimento, dovrà effettuare un monitoraggio delle emissioni sonore per verificare la correttezza delle stime previsionali e l'effettiva compatibilità delle opere con i limiti di legge. Copia della relazione contenente i risultati dei rilievi dovrà essere trasmessa alla Provincia di Biella, al Comune di Biella ed alla sede di Biella del Dipartimento ARPA Territoriale Piemonte Nord-Est.

ALLEGATO B (Pagine: 4)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Nel presente allegato vengono riportate parte delle prescrizione già indicate nell'Allegato A al fine di favorire l'attività delle autorità preposte al controllo delle emissioni in atmosfera generate dallo stabilimento.

Termine di messa a regime degli impianti:

Il termine per la messa a regime del rotoconcentratore è stabilito in 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio dell'impianto stesso.

L'Impresa dovrà comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. competenti per territorio, la data in cui intende dare inizio alla messa in esercizio degli impianti come previsto dal combinato disposto dell'articolo 269, comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 44 della L.R. n. 44/2000.

Calcolo del consumo massimo teorico di solvente e dell'emissione totale annua dello stabilimento.

Per la determinazione dell'emissione annua negli effluenti gassosi convogliati vengono utilizzati quali parametri di calcolo le portate e le concentrazioni autorizzate e viene considerato un tempo di funzionamento massimo, come indicato dal Proponente, pari a 16 ore giornaliere per 7 giorni alla settimana per 48 settimane all'anno per un complessivo di 5.376 ore lavorative all'anno per i punti di emissione 1, 2, 3, 11 e 12.

Emissione convogliata massima (O₁) dello stabilimento riferita alla sua capacità nominale massima, per quello che concerne gli impianti rientranti nel campo di applicazione del dell'art. 275 e dell'allegato III alla parte v del D.Lgs. 152/06, risulta la seguente:

Punto di Emissione	mg C/Nm³ COV autorizzati	Nm³/h autorizzati	g C/h emessi	Kg C/anno emessi
1	20	55.000	1100	5.914
2	20	45.000	900	4.838
3	10	8.000	80,00	430,08
11	10	6.000	60,00	322,56
12	12 10 6.000		60,00	322,56
			Totale (O ₁) =	11.827,20

Tenuto conto che:

- il limite massimo di emissione totale stabilito dalla Tabella 1 della Parte III dell'Allegato III alla parte V del D.Lgs. 152/06 per le attività di Rivestimento di cuoio per articoli di arredamento e piccola pelletteria (punto 13.2) risulta pari a 150 g C/m² (I valori di emissione sono espressi in grammi di solvente emesso per m² di cuoio rivestito durante la produzione).
- L'Azienda ha dichiarato che la capacità massima di produzione dello stabilimento di via Padre Greggio 12 è pari a 4.511.324 m² annui

Si può pertanto ricavare il limite massimo di emissione totale (espresso in g di C/per m²) usando la seguente formula:

Limite massimo di emissione =
$$\frac{E}{\text{Pr} \ oduzione} = \frac{E}{4.511.324} \frac{kgC/anno}{m^2} \times 1.000 \frac{g}{kg} = 150 \ gC/m^2$$

Si precisa pertanto che:

- a) Non potrà essere rilasciato in atmosfera, tramite captazione convogliata un quantitativo complessivo di solvente superiore a:
 - 11.827,20 kg di C/anno, individuato sulla base della capacità nominale dell'impianto come indicata dal costruttore e dal gestore e riferito ai limiti di legge.
- b) Le modifiche sostanziali saranno computate sempre in relazione alla suddetta capacità nominale.
- c) Non potrà comunque essere superato il limite massimo di emissione di 150 grammi di solvente emesso per m² di cuoio rivestito durante la produzione.

SCHEMA DEI PUNTI DI EMISSIONE

Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [mc/h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza nelle 24 ore	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	er [mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	nissione [kg/h]	Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro al punto di emissione [m]	Tipo di impianto di abbattimento
1	Lame spalmatura, cucina colori, 4° forni spalmatura	55.000	16	Continua	30	C.O.V. (inclusa la DMF) DMF ISOCIANATI	20 2 0,1	1,1 0,11 0,0055	15	1,3	Roto- -concentratore
2	Spalmatura e cucina colori	45.000	16	Continua	65	C.O.V. (inclusa la DMF) DMF ISOCIANATI CO NO _X	20 ¹ 2 0,1 50	0,9 0,09 0,0045 2,25 2,25	20	1,2	Torre di lavaggio a piatti (per forni di asciugatura) + Postcombustore termico (per tutte)
3	Forno asciugatura finizione Reverse	8.000	16	Discontinua	Ambiente	C.O.V. (inclusa la DMF)	10	0,080	11,5	0,50	-
4A	Generatore di calore a metano ³	3.000	16	Continua	200	Polveri totali Ossidi di azoto (espressi come NO ₂) Monossido di carbonio	5 ² 150 100	0,015 0,450 0,300	9	0,6	-
4B	Generatore di calore a metano ³	3.000	16	Continua	200	Polveri totali Ossidi di azoto (espressi come NO ₂) Monossido di carbonio	5 ² 150 100	0,015 0,450 0,300	9	0,6	-

o	פ	Por 0°C	Dura	Fre		Tipo	Limiti e	missione	Alte	em D	Tipo di a
Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [mc/h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza nelle 24 ore	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	[kg/h]	Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro al punto di emissione [m]	Tipo di impianto di abbattimento
						C.O.V. (inclusa la DMF)	10	0,06			
11	Aspirazione cucina colori finizione e cilindri rotocalchi	6.000	16	Discontinua Ambier	Ambiente	DMF	2	0,012	11,5	0,60	-
	Totocalciii					ISOCIANATI	0,1	0,0006			
						C.O.V. (inclusa la DMF)	10	0,06			
12	Forno asciugatura finizione Diretta	6.000	16	Discontinua	Ambiente	DMF	2	0,012	11,5	0,60	-
						ISOCIANATI	0,1	0,0006			
14a	Forni asciugatura tirelle laboratorio	Esaustione naturale	16	discontinua	150	Emissioni tras	scurabili		3	0,20	-
14b	Forni asciugatura tirelle laboratorio	Esaustione naturale	16	discontinua	150	Emissioni tras	scurabili		3	0,07	-
16	Serbatoio DMF	Esaustione naturale	24	discontinua	Ambiente	Emissioni tras	scurabili		-	-	-
17	Serbatoio olio diatermico	Esaustione naturale	24	discontinua	Ambiente	Emissioni tras	scurabili		-	-	-
18	Serbatoio eluati	Esaustione naturale	24	discontinua	Ambiente	Emissioni tras	scurabili		-	-	-
19	Serbatoio Acqua/DMF	Esaustione naturale	24	discontinua	Ambiente	Emissioni trascurabili			-	-	-

¹⁾ Limite emissivo da intendersi comprensivo del tenore di metano incombusto derivante dall'impianto di post-combustione.
2) L'Azienda è dispensata dal rilevamento del parametro polveri totali per gli effluenti derivanti dai generatori di calore.
3) I limiti si riferiscono ad un valore di Ossigeno di riferimento del 3%.

II Dirigente/Responsabile CARENZO ROBERTO